



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Comune di Capoterra (Città Metropolitana di Cagliari).
Deliberazione del C.C. n.83 del 29.09.2020 di Variante al PUC per
correzione di errori cartografici con modifica della qualificazione degli
ambiti territoriali, recepimento di varianti per opere pubbliche e riordino
normativo. Recepimento prescrizioni Determinazione n.813/DG del
24.07.2020. Verifica di coerenza.**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n.1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.2839/60 del 01.07.2020 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa Maria Ersilia Lai le funzioni di Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
- VISTO l'articolo 31, comma 5, della L.R. n.7 del 22 aprile 2002, che prevede che la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia compia, nell'ambito del procedimento approvativo dei piani urbanistici generali degli enti locali e loro varianti, la verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali.
- VISTO l'articolo 20, comma 27, della L.R. n.45 del 1989, relativo al procedimento di approvazione delle varianti ai piani urbanistici;
- VISTA la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Capoterra, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 16 aprile 2019 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 14 maggio 2020, trasmessa dal Comune per la verifica di coerenza con nota n.18134 del 29 maggio 2020 (prot. RAS n.20374 del 3 giugno 2020);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

CONSIDERATO che la variante è qualificabile, ai sensi degli articoli da 23 a 26 della L.R. n.1 del 11 gennaio 2019, come variante sostanziale in quanto non si limita ad apportare correzioni normative e cartografiche ma inserisce nuove previsioni normative nelle NTA.

CONSIDERATO che il Comune non ha proceduto alla convocazione della conferenza di copianificazione come previsto dall'art.20, comma 10, della L.R. n.45/89, impedendo alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia di esprimere il proprio parere ma ha, comunque, adempiuto agli altri obblighi previsti in materia di pubblicazioni e osservazioni;

RICHIAMATO il comma 17 dell'articolo 20 della L.R. n.45/89;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 813/DG del 24 luglio 2020 con la quale la variante allo strumento urbanistico del Comune di Capoterra, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 14 maggio 2020 è stata dichiarata coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato a condizione che fossero recepite la seguenti prescrizioni:

- ✓ in merito alla modifica dell'Art.18 delle NTA, la frase "*In assenza dei piani particolareggiati di riqualificazione/riordino urbanistico, potranno essere autorizzate nuove edificazioni, nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,8 mc/mq e previa cessione o monetizzazione delle aree destinate a standard.*" deve essere chiaramente riferita ai soli casi di lotti interclusi in quanto, inserita isolatamente così come nel testo proposto, potrebbe essere considerata una norma valida per l'intera zona C2,a prescindere dalla interclusione;
- ✓ la modifica dell'Art.25 delle NTA deve essere riformulata, allineandola alla previsione dell'art.4 del D.A. n.2266/U del 22.12.1983.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 29 settembre 2020 con la quale si approvano i soli elaborati dello strumento urbanistico comunale modificati in recepimento delle prescrizioni contenute nella determinazione n. 813/DG del 24 luglio 2020, trasmessa dal Comune per la verifica di coerenza con nota prot. n.31899 del 06.10.2020 (prot. RAS n.38680 del 08.10.2020);

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio allegata alla presente determinazione;

RITENUTO di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

- Art. 1** La variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Capoterra, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 29 settembre 2020 in recepimento delle prescrizioni contenute nella determinazione n.813/DG del 24 luglio 2020 risulta **coerente** col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.
- Art. 2** Si dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 19, della L.R. n.45 del 20 dicembre 1989, la pubblicazione sul BURAS della presente, unitamente alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.39 del 14.05.2020 e n.83 del 29 settembre 2020, rispettivamente di approvazione definitiva e di approvazione delle sole parti modificate in recepimento delle prescrizione contenute nella determinazione n. 813/Dg del 24 luglio 2020.
- Art. 3** Si dispone altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 19, della L.R. n.45 del 20 dicembre 1989, la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione della variante.

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, ed è trasmessa al Comune per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Ersilia Lai

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs..n.82/05)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu

Firmato digitalmente da

**MARIA ERSILIA
LAI**